



# COMUNE DI TRIGOLO

Provincia di Cremona

## DELIBERAZIONE N. 14

Codice Ente : 10813

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020**

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **SEI** del mese di **AGOSTO** alle ore 21:00 nella Biblioteca comunale.

Previo l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Presenti - Assenti

1)	<b>MARCARINI MARIELLA</b>	SINDACO	Presente
2)	<b>BIAGGI PAOLA</b>	VICESINDACO	Presente
3)	<b>BARBIERI AGOSTINO</b>	CONSIGLIERE	Presente
4)	<b>SACCHETTI CHRISTIAN</b>	CONSIGLIERE	Assente
5)	<b>BISSI FEDERICO</b>	CONSIGLIERE	Presente
6)	<b>CARISSIMI MATTEO</b>	CONSIGLIERE	Presente
7)	<b>BUDRONI MARGHERITA</b>	CONSIGLIERE	Presente
8)	<b>STABILINI TALITA</b>	CONSIGLIERE	Presente
9)	<b>BELLI MARCO</b>	ASSESSORE	Presente
10)	<b>DONINI ENZO</b>	CONSIGLIERE	Presente

Totale: 9 1

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ANGELINA MARANO \_\_\_\_\_

Accertata la validità dell'adunanza la sig.ra MARIELLA MARCARINI in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

## APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

### IL CONSIGLIO COMUNALE

La riunione si svolge in collegamento whatsapp con il vicesindaco Paola Biaggi e l'assessore dott. Marco Belli.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Che con precedente deliberazione n.. in data odierna si è provveduto, tra l'altro, a:

- abrogare la disciplina regolamentare concernente l'IMU e la TASI contenuta nel Regolamento comunale in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.), conseguentemente all'abolizione delle specifiche disposizioni normative relative all'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni connesse alla Tassa sui rifiuti (TARI), da parte del legislatore;
- approvare il Regolamento sulla "nuova IMU", come istituita con la della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- dare atto che rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di liquidazione e accertamento dei tributi IMU e TASI, relativamente alle annualità pregresse;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

<b>CATEGORIE</b>	<b>BASE</b>	<b>MASSIMA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
ABIT. PRINCIPALE E PERTINENZE	0,50	0,60	€ 200,00
FABB. RURALI STRUMENTALI	0,10		
FABBRICATI MERCE	0,10	0,25	
FABB. CATEGORIA D	0,76	1,06	
ALTRI FABBRICATI	0,86	1,06	
AREE EDIFICABILI	0,86	1,06	
TERRENI AGRICOLI	0,76	1,06	

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

<b>CATEGORIE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
ABIT. PRINCIPALE E PERTINENZE	0,55	€ 200,00
FABB. RURALI STRUMENTALI	0,10	
FABBRICATI MERCE	0,25	
FABB. CATEGORIA D	1,03	
ALTRI FABBRICATI	1,03	
AREE EDIFICABILI	0,88	
TERRENI AGRICOLI	0,88	

RILEVATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

CHE tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 4 in data 20.04.2020, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2020/2021/2022 ed il Documento Unico di Programmazione DUP 2020/2021/2022;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO:

- il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- l'art. 20 dello Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 9 , astenuti n. 0 , contrari n. 0 ;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020, come indicate nel seguente prospetto:

<b>CATEGORIE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
ABIT. PRINCIPALE E PERTINENZE	0,55	€ 200,00
FABB. RURALI STRUMENTALI	0,10	
FABBRICATI MERCE	0,25	
FABB. CATEGORIA D	1,03	
ALTRI FABBRICATI	1,03	
AREE EDIFICABILI	0,88	
TERRENI AGRICOLI	0,88	

2. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
3. di stabilire che, solo per la prima rata in scadenza il 16 giugno 2020, a seguito dell'emergenza Covid, per i versamenti effettuati in ritardo ma entro il 30 settembre 2020 non si applicheranno sanzioni e interessi;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Con successiva e separata votazione favorevole ed unanimi il Consiglio Comunale

### **DICHIARA**

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Approvato e sottoscritto**

**Il Sindaco PRESIDENTE**  
F.to MARIELLA MARCARINI

**Il Segretario Comunale**  
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Trigolo, li 18-08-2020

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

**PROCEDURA DI CONTROLLO**

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

o in data 06-08-2020 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;

Trigolo, li 28-08-2020

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trigolo, li 18.08.2020

Il Funzionario Incaricato  
Elvira Compagnoni



# COMUNE DI TRIGOLO

Provincia Di Cremona

C.C. N. 14/06-08-2020

*APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020*

## **PARERI OBBLIGATORI**

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

*PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA : Favorevole*

Trigolo lì 06-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
MARIELLA MARCARINI

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole**

Trigolo lì 06-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ANGELINA MARANO